

**D.M. Interno 16 maggio 2006**

**Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità; sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute del 1° luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189, concernente la determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali;

Rilevato che all'art. 5 del citato decreto interministeriale sono stati disciplinati i criteri per l'adeguamento dei valori tariffari;

Ritenuta la necessità, per i motivi sopra evidenziati, di adeguare i valori tariffari e procedere alla loro rivalutazione annuale, in base al tasso di inflazione programmato, tenendo conto, allo scadere del periodo triennale dell'andamento dei valori reali attraverso la comparazione tra i coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT e la previsione inflativa contenuta annualmente nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) approvato dal Governo;

Considerato che la variazione del potere di acquisto tra il mese di maggio 2002 e il dicembre 2005 è stata pari a 1,0731;

Atteso che il tasso di inflazione programmata è stato fissato nella misura del 1,7% per l'anno 2006;

Considerato, altresì, che con sentenza n. 7572/03 il TAR Lazio, sezione I-ter ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 1° luglio 2002 nella parte in cui all'art. 2, comma 4, dispone la sostituzione del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

Ritenuto, pertanto, necessario ripristinare l'originaria formulazione del citato numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

Decreta:

**ART. 1**

**Misura massima della tariffa per la cremazione**

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di cadavere, adeguata secondo la tabella dei coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro, predisposti dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, è pari ad euro 424,95.

#### **ART. 2**

##### **Misura della tariffa per la dispersione delle ceneri**

1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune, entro il valore massimo, adeguato secondo la tabella dei coefficienti fissati dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, di euro 171,70 e può essere differenziata in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

#### **ART. 3**

##### **Adeguamento dei valori tariffari**

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 1 e 2, fissati al 1° gennaio 2006 ed aventi decorrenza dal 1° maggio 2006, sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

#### **ART. 4**

##### **Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione**

1. È abrogato il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002 e di conseguenza è ripristinata l'originaria dicitura del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, che risulta, pertanto, così formulato "trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive".

#### **ART. 5**

##### **Normativa vigente**

1. Conservano validità le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 1° luglio 2002, per la parte non modificata del presente decreto.

#### **ART. 6**

##### **Entrata in vigore**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

p. Il Ministro dell'interno: d'Ali

p. Il Ministro della salute: Corsi